



# COMUNE DI SORENGO

UFFICIO TECNICO

## **ANNUNCIO PER LA POSA DI IMPIANTI SOLARI NON SOGGETTI A LICENZA**

(artt. 3 e 3a RLE, art. 32 OPT)

**Istante:** \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Proprietario:** \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Progettista/Installatore:** \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Oggetto dell'annuncio**

Descrizione dei lavori: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ubicazione: \_\_\_\_\_

Mappale No.: \_\_\_\_\_

Località: \_\_\_\_\_

**Caratteristiche della costruzione**

Costo dell'opera (Fr.): \_\_\_\_\_

Relazione tecnica (con indicazione dei materiali impiegati)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Documenti da allegare (art. 3a RLE)**

---

- a) estratto mappa planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- b) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- c) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- d) una o più sezioni.

## **Riferimenti legislativi**

---

### ✓ **Art. 32a dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)**

#### <sup>1</sup>Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18° cpv. 1 LPT) se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

<sup>2</sup>Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

<sup>3</sup>I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

### ✓ **Art. 3 lett. m) e n) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia**

#### Lavori non soggetti a licenza

- m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979);
- n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979).

### ✓ **Art. 3a cpv. 1 e 3 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia**

#### Impianti solari

Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

### ✓ **Art. 4 lett. h) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia**

#### Lavori soggetti a licenza

h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_